

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PARLATO, MARTINAT, AGOSTINACCHIO,
CELLAI, MARENCO, ROSITANI, SERVELLO, VALENSISE,
BUTTI, BUONTEMPO, SOSPIRI**

Disciplina delle attività di ingegneria

Presentata il 17 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge affronta un problema di carattere generale e di rilevanza nazionale, sul quale, da oltre un decennio, è in corso un ampio dibattito in sede dottrinale, giurisprudenziale e legislativa concernente l'esercizio professionale in forma societaria delle attività di ingegneria e l'esatta portata della disciplina contenuta nella vecchia legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Il fenomeno che ha origine dalle profonde trasformazioni intervenute nella società contemporanea deve ritenersi indotto dalle esigenze del più vasto mercato internazionale e dell'importante settore delle opere di grandi dimensioni richieste con crescente intensità nell'attuale fase del progresso tecnologico e dell'economia nazionale.

Esso, così come d'altra parte è stato indicato dalla Corte Costituzionale fin dal 1976, richiede l'emanazione di una precisa disciplina legislativa di modo che si possa rinvenire nell'ordinamento positivo una organica disciplina e coerente sistemazione che faccia salvi i principi nell'interesse pubblico alla distribuzione e distinzione delle competenze tecniche con le esigenze di un mercato del lavoro e della produzione sempre più vasto e sofisticato.

È poi da ricordare che già nella IX legislatura il Parlamento ha esaminato ben cinque proposte di legge sulle società di ingegneria (alla Camera: n. 1084, d'iniziativa del deputato Gunnella, n. 1712, d'iniziativa del deputato Facchetti, n. 2004, d'iniziativa del deputato Becchetti; al Senato: n. 429, d'iniziativa del

senatore Urbani, n. 801, d'iniziativa del senatore Bastianini) e che un testo unificato è stato redatto da un apposito comitato ristretto delle Commissioni riunite Lavori pubblici ed industria della Camera dei deputati (17 aprile 1985).

Inoltre, esiste ormai una numerosa giurisprudenza in materia e della quale è stato costante indirizzo di escludere dal divieto di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, le società aventi ad oggetto attività di studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche, ivi compresa l'attività di progettazione quando questa sia esercitata mediante una complessa organizzazione tecnico amministrativa (Corte di cassazione - Sez. II - 6 dicembre 1986, n. 7263; Corte di cassazione 29 luglio 1986, n. 4870 - Sez. Lavoro).

Non può non aggiungersi, per meglio sottolineare l'urgenza di una precisa disciplina in merito che, sia pure in presenza di particolari circostanze ed in settori e per finalità particolari, le imprese di progettazione sono già previste e considerate dall'articolo 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sulla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

Il problema, molto delicato, è stato numerose volte affrontato soprattutto dagli ordini professionali che hanno in più occasioni ribadita la volontà di riservare le prestazioni professionali solo agli iscritti agli albi professionali sottolineando che gli incarichi di progettazione e di revisione dei lavori relativi alle opere pubbliche devono essere affidati ai professionisti. Vale la pena ricordare il ricorso

al tribunale amministrativo regionale dell'Umbria da parte dell'ordine degli architetti e l'intervento del Consiglio nazionale degli ingegneri a seguito del quale anche il Consiglio di Stato, oltre lo stesso tribunale amministrativo regionale dell'Umbria si era espresso contro gli incarichi indiscriminati alle società di *engineering*. La federazione ufficiale dell'ordine degli ingegneri e quella dell'ordine degli architetti di Puglia, fra gli altri, ha ufficialmente espresso l'auspicio che si ristabilizzi un corretto rapporto con quanti hanno ritenuto di poter violare le leggi che regolano la professione e che hanno cercato di promuovere la costituzione di società e consorzi di ingegneria con l'intento di colonizzare anche il campo di attività degli ingegneri e degli architetti.

La presente proposta di legge ha dunque il fine di mettere ordine in un settore nel quale sta dilagando una prassi del tutto penalizzante nei riguardi degli iscritti agli albi professionali. Con l'articolo 1 si definiscono le prestazioni di ingegneria e con l'articolo 2 i modi in cui la professione di ingegnere può essere svolta. L'intero capo II è dedicato alle società professionali per l'ingegneria ed il capo III alle società di ingegneria, intendendo le prime come società di persone, le seconde come società di capitale. In conclusione, il capo IV con le norme concernenti la vigilanza e le sanzioni penali ed infine l'ipotesi di un « regolamento di attuazione ».

Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente legge che, intende dare una base giuridica a situazioni di fatto, nate dallo sviluppo delle moderne tecnologie e dalle sempre più complesse realizzazioni dell'ingegno.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Prestazioni di ingegneria).

1. Le prestazioni di ingegneria sono quelle previste dal regio-decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; tali prestazioni possono essere svolte esclusivamente dagli ingegneri iscritti negli appositi albi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

ART. 2.

(Professione di ingegnere).

1. La professione di ingegnere può essere svolta dagli aventi titolo in uno dei seguenti modi:

a) in forma singola o associata;

b) in qualità di socio, con altri ingegneri od altri professionisti iscritti in appositi albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, di una società professionale di cui al capo II della presente legge;

c) in qualità di socio, con altri ingegneri od altri professionisti iscritti in appositi albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, di una società di ingegneria di cui al capo III della presente legge.

2. La professione di ingegnere può essere svolta in forma subordinata alle dipendenze di un ente pubblico o privato, azienda pubblica o privata, società professionale per l'ingegneria, società di ingegneria, mediante contratto a tempo indeterminato o determinato, o a tempo parziale, o in regime convenzionato, ed è soggetta alle leggi e regolamenti vigenti.

3. Tutte le cause di incompatibilità previste per l'esercizio della professione in forma autonoma si estendono alle forme societarie di cui al comma 1.

ART. 3.

*(Rapporti
con la pubblica amministrazione).*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono fornire i loro servizi anche allo Stato e alla pubblica amministrazione.

ART. 4.

(Disciplina professionale).

1. Gli ingegneri e gli altri soggetti iscritti in albi ed elenchi professionali diversi, quale che sia la forma prescelta per l'esercizio della professione, sottostanno alla disciplina degli ordini e collegi professionali di rispettiva appartenenza ed alle norme di etica professionale stabilite dalla commissione di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Per i professionisti che svolgono la loro attività nell'ambito di strutture societarie, in qualità di soci, la violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, e come tale è valutata dall'ordine e dal collegio professionale di appartenenza del socio inadempiente.

ART. 5.

(Responsabilità).

1. I professionisti incaricati di svolgere le prestazioni di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di esercizio della professione, sono tenuti a firmare e ad assumere la responsabilità solo degli atti personalmente svolti o coordinati.

2. Ogni attività professionale, comunque esercitata, deve essere coperta da una polizza assicurativa.

ART. 6.

(Compensi).

1. I compensi relativi alle prestazioni professionali di cui all'articolo 1, indipen-

dentemente dalle modalità di esercizio della professione, sono determinati dalle tariffe professionali previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Le tariffe non possono essere inferiori al minimo stabilito dalla suddetta legge.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla determinazione del compenso ai sensi della legge 2 marzo 1949, n. 143, provvede il Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui all'articolo 21 della presente legge.

3. Su richiesta di una delle parti ed a carico della stessa, le parcelle devono essere sottoposte al parere dell'ordine professionale della provincia dove è iscritto il professionista autonomo o dove ha la sede legale la società professionale o la società di ingegneria.

ART. 7.

(Norme fiscali e previdenziali).

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato la disciplina degli aspetti fiscali e previdenziali connessi alle prestazioni di ingegneria, svolte nelle forme di cui all'articolo 2, è demandata al regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 21.

ART. 8.

(Attività di intermediazione).

1. È fatto divieto a tutti i soggetti di cui all'articolo 2 di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni d'opera intellettuale, fra la committenza ed i soggetti abilitati al compimento di prestazioni professionali.

ART. 9.

(Professionisti autonomi).

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono servirsi della collabora-

zione di professionisti autonomi, società professionali e società di ingegneria purché rispondenti alle caratteristiche richieste dalla presente legge.

2. Gli incarichi affidati ai sensi del comma 1 consistono in prestazioni specialistiche e, comunque, non possono superare per importanza tecnica ed economica le attività svolte dall'obbligato principale.

ART. 10.

(Obbligo di comunicazione).

1. Le società professionali e le società di ingegneria di cui all'articolo 2 danno comunicazione della loro costituzione al consiglio dell'ordine ove ha sede legale la società. Il consiglio provvede ad iscrivere tali società negli appositi registri o elenchi differenziati, come stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

CAPO II

SOCIETÀ PROFESSIONALI PER L'INGEGNERIA

ART. 11.

(Società di persone).

1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero prestazioni multidisciplinari in cui siano prevalenti tecnicamente ed economicamente le attività di ingegneria, possono essere costituite società professionali per l'ingegneria come società di persone, nelle forme e nei modi disciplinati ai capi II, III, e IV del titolo V del libro V del codice civile, in quanto compatibili.

2. Le società professionali possono essere costituite solo tra ingegneri ed altri professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi ed abilitati all'esercizio dell'attività professionale. I soci della società professionale sono vincolati a prestare la loro

opera esclusivamente a favore della società di cui fanno parte, salvo diversi patti sociali, e comunque per attività in forma autonoma non concorrenziali con quella della società medesima.

3. Alle società professionali per l'ingegneria è fatto divieto di svolgere ogni attività commerciale, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione.

4. Non possono essere soci di società professionali i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

ART. 12.

(Costituzione della società).

1. La costituzione della società professionale deve avvenire nei modi stabiliti dal codice civile, osservandosi le modalità di pubblicità previste all'articolo 2296 del codice civile.

2. Nell'atto costitutivo, a pena di nullità, devono essere specificatamente indicati:

a) la ragione sociale seguita dalla dicitura « società professionale per l'ingegneria »;

b) la sede legale della società ed eventuali sedi secondarie;

c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'ordine o collegio di appartenenza di ogni socio;

d) il numero dei soci amministratori e la loro durata in carica.

3. Salvo diversa pattuizione, la partecipazione di ogni socio agli utili ed alle perdite della società si ritiene paritetica.

4. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni devono essere trasmessi all'ordine o collegio professionale di appartenenza di ciascun socio.

5. La società può iniziare l'attività solo in seguito all'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 10.

ART. 13.

(Incarico professionale).

1. L'incarico professionale può essere conferito sia alla società professionale, sia ad uno qualsiasi dei soci, che lo assume per conto della società, dando notizia al committente della sua qualità di socio.

CAPO III

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

ART. 14.

(Società di capitale).

1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero prestazioni multidisciplinari in cui siano prevalenti tecnicamente ed economicamente le attività di ingegneria, possono essere costituite società di capitale con una delle fattispecie disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo V, del libro quinto, del codice civile.

2. Coloro che in qualità di soci o dipendenti fanno parte di una struttura societaria tra quelle indicate nel comma 1, sono vincolati a prestare la loro opera esclusivamente a favore della società di cui fanno parte, salvo diversi patti sociali, e comunque per attività in forma autonoma non concorrenziali con quella della società medesima.

3. Alle società di ingegneria è fatto divieto di svolgere ogni attività commerciale, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione, sia che venga esercitata in proprio che da altre società controllate, controllanti o comunque collegate.

4. Non possono essere soci delle società di cui al presente capo i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

ART. 15.

(Costituzione della società).

1. L'atto costitutivo delle società di ingegneria deve specificatamente indicare a pena di nullità:

a) la ragione sociale seguita dalla dicitura « società di ingegneria »;

b) la percentuale di capitale da versare e la corrispondente quota azionaria che dovrà essere detenuta per tutta la durata della società da ingegneri ed altri professionisti iscritti ai rispettivi albi ed elenchi professionali. Tale quota non può essere inferiore al 70 per cento del capitale per l'insieme dei soci professionisti ed al 51 per cento per i soli soci ingegneri e architetti professionisti;

c) la composizione degli organi sociali e l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore tecnico;

d) l'organigramma della società per le funzioni professionali tecniche e la precisazione delle specifiche competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei componenti il ruolo professionale, come stabilito dal regolamento di attuazione;

e) l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.

2. I soci professionisti debbono detenere il controllo della direzione gestionale della società e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, quando quest'ultimo è previsto.

3. Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto nell'albo professionale, e fa parte di diritto del consiglio di amministrazione quando quest'ultimo è previsto.

4. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice civile per la forma societaria prescelta.

5. Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al consiglio dell'ordine, come previsto dall'articolo 10, gli amministratori provvedono a depositare copia

dell'atto costitutivo e dello statuto sociale presso la stessa autorità. La società può iniziare la propria attività solo in seguito a tali adempimenti, e comunque dopo l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 17.

ART. 16.

(Incarico della società).

1. L'incarico professionale è conferito alla società. Ove per l'esplicazione dell'attività sia richiesta una procura, questa è parimenti conferita alla società.

ART. 17.

(Registro delle società).

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il registro nazionale delle società di ingegneria di cui all'articolo 14.

2. Per la tenuta del registro nazionale il Ministro di grazia e giustizia nomina un'apposita commissione, le cui competenze e la cui composizione sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI PENALI

ART. 18.

(Vigilanza degli ordini).

1. Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle società professionali per l'ingegneria e sulle società di ingegneria per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. In particolare, e salvo quanto ulteriormente previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, compete agli ordini professionali:

a) vigilare affinché non si verifichino ingerenze nell'attività professionale da

parte di soggetti privi di abilitazione professionale e di iscrizione nell'albo;

b) controllare il corretto esercizio della professione di ingegnere nel rispetto, oltre che delle leggi che disciplinano la professione e delle norme etiche, anche della autonomia professionale nell'ambito delle responsabilità individuali;

c) sottoporre a giudizio disciplinare i professionisti che, operando nelle società a qualsiasi titolo, violino le norme di etica professionale.

ART. 19.

(Esercizio abusivo).

1. L'esercizio abusivo della professione, nel caso venga commesso nell'ambito di una società, è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto il legale rappresentante della società nel cui ambito è stato commesso il reato di esercizio abusivo della professione.

ART. 20.

(Sanzioni nei casi di contravvenzione).

1. È vietata la costituzione di società professionali per l'ingegneria e di società di ingegneria non conformi a quanto sancito dalla presente legge.

2. Le società già costituite in modo difforme dalle disposizioni della presente legge, se non adeguate nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, devono essere sciolte.

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni e con l'arresto fino a tre mesi.

4. Se alla costituzione abusiva della società si accompagna anche l'esercizio abusivo della professione, i contravventori incorrono anche nelle pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

5. Nell'ipotesi che la società di ingegneria eserciti opera di intermediazione o contravvenga alle norme di incompatibilità, il legale rappresentante è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

CAPO V

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 21.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale regolamento disciplina la pariteticità di comportamento nell'esercizio professionale dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 nei confronti della Cassa nazionale per la previdenza e l'assistenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti

2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.